



Comune di ZOPPOLA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Adottato con delibera del C.C. n. 24 del 26/06/2014
Modificato con delibera del C.C. n. 13 del 27/05/2015
Modificato con delibera del C.C. n. 28 del 30/07/2020
Modificato con delibera del C.C. n. 27 del 28/05/2021
Modificato con delibera del C.C. n. ____ del _____

Il Sindaco
f.to dott.ssa Francesca Papais

Il Segretario Comunale
f.to dott. Vincenzo Greco

Sommario

PARTE PRIMA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO.....	1
Art. 3 - PRESUPPOSTO	1
Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI	1
Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	1
Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	2
Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE.....	3
Art. 7-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO .	4
Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO	5
Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE.....	5
Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	6
Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6
Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche	6
Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche.....	7
Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
Art. 15 – NUMERO COMPONENTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 16 - DECORRENZA.....	9
Art. 17 - ZONE NON SERVITE.....	9
Art. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	10
Art. 19 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO	10
Art. 19-bis – DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	11
Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE	11
Art. 21 - ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	12
Art. 21-bis - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO.....	13
Art. 23 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)	13

PARTE SECONDA

Art. 24 - DICHIARAZIONE	13
Art. 25 - RISCOSSIONE.....	15
Art. 25-bis – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI	15
Art. 26 - RIMBORSI	16
Art. 27 - IMPORTI MINIMI	16
Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	16
Art. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	16
Art. 30 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE	18
Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI	18
Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	18
Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18

PARTE TERZA

Art. 34 - NORMA DI RINVIO	18
Art. 35 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	19

APPENDICE.....	20
-----------------------	-----------

PARTE PRIMA

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di Zoppola è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la Tassa sui Rifiuti prevista dall'art.1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 5.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o nel caso di pluralità di detentori o possessori dei locali o aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Laddove durante la fase di verifica da parte dell'ente si riscontri che il soggetto occupante non risulti avere idoneo titolo ai fini della conduzione - come ad esempio la mancanza di un contratto d'affitto o la presenza di un contratto d'affitto intestato a utente che di fatto non occupa o conduce quel locale - il proprietario resterà obbligato in solido al pagamento della tariffa.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
5. Si presume occupante salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o intestatario di un'utenza elettrica, acqua o gas.

Art. 5 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati,

considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, arredi o attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica)
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 7 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI – RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nel computo della superficie da assoggettare alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i relativi produttori a loro spese, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali, destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime e prodotti finiti. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie tassabile è calcolata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

AMB.MEDICI E DENTISTICI, LAB. RADIOLOGICI ED ODONTOTECNICI	65%
LAVANDERIE A SECCO E TINTORIE NON INDUSTRIALI	75%
OFFICINE PER RIPARAZ. AUTO MOTO E MACCHINE AGRICOLE, ELETTRAUTO, AUTOCARROZZERIE,	55%
CASEIFICI E CANTINE VINICOLE	30%
FALEGNAMERIE E VERNICIATORI E PITTORI EDILI IN GENERE, GALVANOTECNICI, FONDERIE, CERAMICHE E SMALTERIE, DEPOSITI MATERIALI EDILI, OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE	55%
LAB, FOTOGRAFICI ED ELIOGRAFIE, TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE, ALLEST. PUBBLICITARI, INSEGNE LUMINOSE MAT. PLASTICHE	75%

4. Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione TARI, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali nonché il

relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso di magazzini di cui al comma 2, deve essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e ad esso contigui.

6. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
7. La presenza umana non occasionale all'interno delle superfici produttive esclude comunque la totale esenzione delle aree.

Art. 7-bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, le utenze non domestiche sono escluse dalla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per un periodo di almeno due anni o diverso termine stabilito dalla legge.
3. L'opzione delle utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione devono essere riportati:
 - a) il nominativo del soggetto incaricato;
 - b) le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall'anno successivo. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni o diverso termine stabilito dalla legge.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi stabiliti, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utenza tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Nel caso il gestore non

ritenga possibile accogliere l'istanza ne dà comunicazione entro 60 giorni; decorso inutilmente tale termine l'istanza si intende accolta.

6. L'omessa dimostrazione dell'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti secondo le modalità e i termini fissati all'articolo 19-bis comporta la perdita del diritto alla riduzione e il conseguente recupero della quota variabile della tariffa esclusa dalla tassazione senza giustificato motivo.

Art. 8 - TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata secondo quanto stabilito nel presente regolamento, e per quanto non espressamente previsto, sulla base di quanto stabilito nel DPR 158/1999.
3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa) e di una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
4. La quota variabile, altresì, è suddivisa in tre parti a copertura dei costi variabili riferibili:
 - alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti differenziati;
 - alla raccolta e trattamento della frazione umida dei rifiuti;
 - alla raccolta e smaltimento della frazione secca dei rifiuti.
5. La tariffa è determinata separatamente per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali;
 - i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99 da applicare alle singole categorie di utenze.
6. Qualora il servizio sia organizzato in gestioni della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti separate, la tariffa di smaltimento dei rifiuti delle utenze di quelle gestioni è stabilita separatamente, come previsto nel presente regolamento, sulla base dei costi riferibili alle specifiche gestioni.
7. Il gestore del ciclo di raccolta e smaltimento dei rifiuti organizza un sistema di definizione dei costi relativi alla raccolta ed allo smaltimento delle tipologie e provenienze dei rifiuti, rilevanti per la determinazione della tariffa. Il gestore del ciclo dei rifiuti provvede alla suddivisione sulla base di una esatta ripartizione, ovvero, ove ciò non sia possibile, in proporzione alle quantità di rifiuti riferibili alle categorie di utenze, o tipologiche.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per l'applicazione della tariffa si considera la superficie calpestabile al netto dei muri, fatto salvo quanto previsto dai commi 645-648 dell'art.1 della L.147/2013.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad abitazione in cui viene svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare per la superficie a tal fine utilizzata è quella dovuta per la specifica attività esercitata.

Art. 10 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003 n. 36. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n.443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche ed il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario.

Art. 12 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze domestiche

1. La tariffa delle utenze domestiche è suddivisa in una parte fissa, ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo precedente del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al DPR 158/99, ed in una parte variabile, a sua volta suddivisa secondo quanto previsto dall'art.8 del presente regolamento. La quota fissa della tariffa è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa, ad esclusione della componente relativa ai costi imputabili alla frazione secca, è determinata in relazione al numero degli occupanti.
2. La quota relativa alla raccolta e trattamento della frazione umida è attribuita alle utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 e con riferimento ai soli costi variabili attribuibili alla frazione umida, calcolati anche in via presuntiva sulla base dei costi dell'anno precedente. Sono esenti dal pagamento di questa quota le utenze che svolgono un completo compostaggio della frazione umida dei rifiuti da esse prodotti, e che pertanto non usufruiscono del servizio di raccolta e smaltimento pubblico. L'esenzione della quota relativa alla frazione umida compete esclusivamente alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico in loco rimanendo esclusa ogni possibilità, per i predetti fini, di trasporto del rifiuto ad altra utenza. L'amministrazione Comunale può sottoporre a verifica dette dichiarazioni.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1 al DPR 158/99 e con riferimento ai soli costi variabili attribuibili alla frazione secca, calcolati anche in via

presuntiva sulla base dei costi dell'anno precedente. Saranno comunque addebitati ad ogni utenza un numero minimo di svuotamenti opportunamente stabiliti nella delibera di approvazione della tariffa.

Art. 13 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA per le utenze NON domestiche

1. La tariffa delle utenze non domestiche è suddivisa in una parte fissa ripartita sulla base di quanto previsto nell'articolo 3 del presente regolamento, e con le modalità di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 al dpr 158/99, ed in una parte variabile a sua volta suddivisa secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.
2. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione umida è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVFu / KgFuT \times KgFuU$ ove CVfu sono i costi riferibili alla frazione umida prodotta dalle utenze non domestiche, KgFuT è la quantità complessiva di frazione umida raccolta e smaltita per le utenze non domestiche, KgFuU è la quantità complessiva di umido conferita da una singola utenza.
3. La quota relativa alla raccolta e smaltimento della frazione secca è attribuita alle singole utenze in ragione delle quantità conferite, secondo il seguente schema: $CVS / KgST \times KgSU$ ove CVS sono i costi riferibili alla frazione secca prodotta dalle utenze non domestiche, KgST è la quantità complessiva di frazione secca raccolta e smaltita per le utenze non domestiche nell'anno precedente a quello di riferimento tariffario, KgSU è la quantità complessiva di secco conferita da una singola utenza nell'anno di riferimento.
4. Nel caso in cui per alcune tipologie di utenze non domestiche non sia realizzato un sistema di pesatura dei conferimenti ma venga rilevato il numero degli svuotamenti, la determinazione della tariffa è svolta attribuendo ad ogni svuotamento il peso medio di un bottino pieno. La definizione del peso medio è svolta dal gestore sulla base di rilevazioni puntuali e ripetute nel corso dell'anno.
5. (abrogato)
6. Per attività saltuarie ed occasionali (sagre, manifestazioni, giostrai, circhi e altro) la tariffa sarà determinata con le modalità di cui ai commi precedenti, con riferimento ai costi variabili. Nel caso di consegna di bidoni individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
7. Per ragioni di carattere igienico-sanitario, per le classi attività n. 7-8-9-22-23-24-25-26-27-28-29-30 di cui alla tabella in appendice, è obbligatorio l'utilizzo del servizio dell'umido mediante attribuzione di chiave o di bidoni individuale. Per le medesime ragioni, la superficie utile al calcolo della quota umido a chiave non potrà essere inferiore ad una percentuale stabilita in sede di determinazione della tariffa, mentre in caso di utilizzo di bidone potranno essere addebitati ad ogni utenza un numero minimo semestrale di svuotamenti.

Art. 14 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nella tabella in appendice.

2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. L'ente si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente, ad eccezione dei locali e delle aree chiaramente distinti tra loro sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte di personale incaricato per le verifiche.

Art. 15 – NUMERO COMPONENTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) minore in affidamento presso altre famiglie;
 - c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite;
 - d) soggetti per i quali è in corso la pratica di cancellazione anagrafica.L'esclusione dal computo del numero dei componenti il nucleo familiare è subordinata alla presentazione di idonea documentazione (a titolo esemplificativo: dichiarazioni della struttura ospitante, decreti di affidamento del Tribunale dei minori, dichiarazione di abbandono di abitazione, ecc.).
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza al di fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione deve essere dichiarato nei modi ed entro i termini stabiliti all'articolo 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito pari a 2 (due).
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti

sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissa-to, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli

Art. 16 - DECORRENZA

1. La tassa è dovuta per ogni anno solare ed è determinata in ragione dei giorni di effettiva occupazione in quell'anno, dei vari locali, per le varie attività, con il relativo numero di occupanti.
2. Le dichiarazioni di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine.
3. Le variazioni che comportano un minore ammontare della tassa dovuta producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine. Diversamente, le variazioni che comportano un incremento dell'imposta dovuta producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. Viene considerata valida come comunicazione di cessazione dell'occupazione da parte di soggetti non proprietari, la denuncia effettuata presso l'Ufficio anagrafe del Comune relativa al cambio di residenza, purché l'utente abbia comunque provveduto alla restituzione del bidone per il secco non riciclabile e, se assegnata, della chiave per l'umido.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 3, gli effetti delle comunicazioni di cui all'articolo 7-bis decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 17 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino

punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 24 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 18 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% del tributo.

Art. 19 - RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
2. La riduzione del comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo – esclusi gli imballaggi - e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superficie in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30% della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a dimostrare l'avvenuto riciclo dei rifiuti prodotti secondo le modalità e nei termini fissati all'articolo 19-bis.
4. La riduzione opera di regola mediante compensazione con il primo avviso di pagamento utile. Nel caso di incapienza il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis

Art. 19-bis – DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente variabile della TARI, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale, codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore comunica l'esito della verifica all'utente.
4. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza della documentazione presentata rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotti. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione delle sanzioni previste per le dichiarazioni infedeli.

Art. 20 - RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659 della Legge n. 147/2013 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 15%. Nel caso di utenze domestiche, l'uso saltuario deve riguardare tutti i componenti del nucleo familiare o di coloro che usano in comune i locali.
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente riduzione del 15%.

- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 15%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo spettano dal verificarsi dell'evento se la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione se successiva a tale termine.
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni entro il termine di cui al comma precedente. In ogni caso, le riduzioni cessano di essere applicate dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 21 - ALTRE RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - Utenze domestiche con componenti affetti da incontinenza debitamente certificata (o comunque da patologie che costringano ad un elevato utilizzo di ausili medico-sanitari liberamente conferibili come rifiuti assimilati): riduzione di importo pari alla tassa prevista per lo svuotamento del secco non riciclabile da 70 lt. per il numero di conferimenti superiori a 10 e fino ad un massimo di 40;
 - Utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate: agevolazioni ai sensi dell'art.57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 secondo le modalità attuative stabilite da ARERA nella misura determinata in sede di approvazione delle tariffe annuali.
2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al comma 1, devono essere espressamente richieste dal contribuente mediante dichiarazione presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, corredata dalla relativa documentazione probatoria. Le dichiarazioni producono i loro effetti con le decorrenze stabilite all'articolo 16.
3. La riduzione del 100% viene applicata anche ai locali e alle aree scoperte utilizzati dall'Amministrazione Comunale.
4. L'onere derivante dalle agevolazioni e riduzioni eventualmente concesse dovrà essere iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
5. Tutte le riduzioni ed agevolazioni concesse dovranno essere comunicate al soggetto gestore del servizio.

Art. 21-bis - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147/2013 il Comune ha la facoltà di concedere agevolazioni e/o riduzione per le utenze non domestiche in caso di gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria che abbiano influito sul normale svolgimento delle attività.
2. L'entità della riduzione viene stabilita con il provvedimento di approvazione delle tariffe e può essere applicata sia sulla parte fissa che sulla parte variabile del tributo.
3. Si applica quanto previsto ai commi 4 e 5 del precedente articolo.

Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 40 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 822, della L. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2017 il tributo è attribuito alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed è determinato nella misura percentuale dalla stessa deliberata.

PARTE SECONDA

Art. 24 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare all'ente l'inizio dell'occupazione, la cessazione, e ogni altro elemento rilevante ai fini del calcolo della tassa.
2. La dichiarazione deve essere resa prima del ritiro dei bidoni per il conferimento dei rifiuti, ovvero entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento rilevante e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Non è necessario dichiarare le variazioni nella composizione del nucleo familiare che risultino all'anagrafe del Comune.
4. La dichiarazione relativa alle utenze domestiche contiene:

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La dichiarazione relativa alle utenze non domestiche contiene:

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - d. indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - e. data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione della tassa siano rimaste invariate. L'utente è tenuto a dichiarare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione della tassa, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 60 giorni dal suo verificarsi.
 6. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 7. L'ente organizza sistemi di dichiarazione che ne consentano la presentazione con la massima semplicità, efficienza e speditezza, pertanto anche, via internet, presso propri sportelli, presso gli sportelli delle anagrafi, e può concordare la distribuzione e raccolta delle informazioni anche presso altri soggetti gestori di un servizio pubblico.
 8. L'ente quando possibile, acquisisce direttamente le informazioni necessarie al calcolo della tassa accedendo in esenzione da spese o diritti agli archivi di altre amministrazioni pubbliche. L'acquisizione diretta delle informazioni assolve all'obbligo di dichiarazione di esse.
 9. Qualora il soggetto passivo della tassa non adempia (nonostante sollecito) agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo ed in mancanza di ogni altro elemento utile ai fini della determinazione della superficie, il soggetto gestore determinerà la superficie mediante presunzione semplice anche in base alle direttive tecniche fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 25 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente all'ente, mediante modello F24 o tramite gli altri sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente. Il Comune, tramite il gestore, provvede all'invio di contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. In caso di mancato ricevimento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con il gestore del servizio al fine di ottenere copia dell'avviso di pagamento.
2. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. L'avviso può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato in due rate semestrali, la prima scadente alla fine del mese di agosto e la seconda alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. La scadenza delle rate può essere anticipata o differita con provvedimento della Giunta comunale non oltre il termine di approvazione del rendiconto dell'esercizio di competenza.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 25-bis – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il funzionario responsabile del tributo, a suo insindacabile giudizio, può concedere la rateizzazione degli importi derivanti dall'avviso di pagamento su richiesta motivata del contribuente che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento comunale delle entrate.
2. E' comunque garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al comma 3:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) agli utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate comprovate dai servizi sociali del Comune;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore alla soglia minima di cento euro, fatta salva la possibilità per il funzionario responsabile di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza riportata nell'avviso di pagamento.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi calcolati dalla data di scadenza originaria, nella misura fissata nel Regolamento comunale delle entrate.

Art. 26 - RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora le verifiche eseguite a seguito di richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo avviso di pagamento emesso nei suoi confronti.
4. Nel caso in cui l'importo da rimborsare sia superiore a quanto sarà addebitato al contribuente nel primo avviso di pagamento, il Comune provvederà al rimborso entro i termini stabiliti al comma 2.

Art. 27 - IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tassa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'ente svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di dichiarazione di cui al precedente art. 24, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti

di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3-bis. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità ammesse dalla legge.

Art. 30 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 31 - SANZIONI ED INTERESSI

3. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura prevista per tutti gli altri tributi comunali. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui all'art. 29, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

PARTE TERZA

Art. 34 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 commi dal 639 al 668 della Legge n. 147/2013, a quanto previsto dal DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 35 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è soppressa l'applicazione della TARES, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
3. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
4. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARES e delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, e opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

APPENDICE

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

	DESCRIZIONE ATTIVITA'
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, logghi di culto
2	Cinematografi e teatro
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche e nightclub